



Data 07/11/2018 Protocollo N° 452792 / Class: C101 Prat. Fasc. Allegati N°  
Oggetto: Indicazioni operative per la gestione dei materiali legnosi e delle terre e rocce

Alle Province del Veneto

Alla Città Metropolitana di Venezia

All'ARPAV

All'AVEPA

Alla Direzione Regionale

Ambiente

Difesa del Suolo

Infrastrutture, Trasporti e Logistica

Operativa

Protezione Civile e Polizia Locale

Con riferimento alla situazione di emergenza conseguente agli eventi meteorici verificatisi tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre, con la presente si intende fornire alcune indicazioni operative relativamente alla gestione dei materiali legnosi ed inerti risultanti da tali eventi.

### **Gestione materiale legnoso**

Gli eventi meteorici verificatisi tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre, caratterizzati da forti raffiche di vento oltre che da accumuli importanti di pioggia al suolo, hanno provocato l'abbattimento e/o lo sradicamento, o ancora il danneggiamento dell'apparato aereo di un numero elevato di alberi ad alto fusto, con la conseguenza che molti tronchi e rami si sono accumulati al suolo, sulle strade e nelle aree urbane, nonché in bacini fluviali, dighe e laghi.

Va subito evidenziato che, ai sensi dell'art. 185 co. 1, lett. f) del D. Lsg. n. 152/2006, è escluso dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto, ovvero non costituisce rifiuto "..... ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana".

Alla luce della succitata disposizione si ritiene che il legname ricavato dalla raccolta e gestione dei tronchi e dei rami degli alberi abbattuti nel corso degli eventi meteorici sopra richiamati ed accumulati nell'ambito delle aree boscate non debba essere considerato un rifiuto ed, anzi, debba essere gestito alla stregua del materiale derivante dalle normali operazioni di manutenzione delle medesime aree mediante taglio della vegetazione forestale.

Ciò premesso va richiamato anche quanto disposto dall'art. 183, co. 1 lett. n) del D. Lgs. n. 152/2016 secondo cui "Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati".

In ragione del quadro di riferimento normativo, si ritiene che i tronchi ed i rami accumulati in aree urbane o in bacini fluviali e lacustri (sia naturali che artificiali) o comunque in tutte le aree citate all'art. 184, co. 1 lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006, se derivanti da eventi atmosferici e meteorici di carattere eccezionale come quelli dell'ottobre - novembre

### **Area Tutela e Sviluppo del Territorio**

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792007-2025 – Fax 041/2792065

mail: [area.tutelasviluppoterritorio@regione.veneto.it](mailto:area.tutelasviluppoterritorio@regione.veneto.it)

[area.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it](mailto:area.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it)



del corrente anno, non debbano essere gestiti come rifiuti a condizione che venga effettuata una preliminare operazione di cernita finalizzata a rimuovere eventuali altri materiali di origine antropica (che, invece, continuano ad essere classificati come rifiuti e come tali gestiti) seguita dalla creazione di una o più aree di deposito del solo legno, possibilmente in prossimità del sito ove sono stati rinvenuti, idonee anche dal punto di vista della sicurezza della collocazione.

L'ubicazione delle aree di deposito dovrà essere comunicata al Comune territorialmente competente da parte del soggetto che intende costituire il suddetto deposito.

Va da sé che il materiale legnoso in parola sarà avviato a pratiche di utilizzo nei diversi settori produttivi e potrà essere usato quale fonte di alimentazione nel riscaldamento domestico.

Per quanto attiene, infine, gli interventi che comportano asporto di materiale vegetale, di qualunque tipologia, da aree del demanio idrico, la DGR n. 2025 in data 29.11.2011 indica espressamente che non sia da prevedersi alcun canone: il materiale è ceduto ritenendosi compensato il valore del medesimo con gli oneri derivanti dal taglio e relativo trasporto.

### **Gestione terre e rocce**

Ai materiali risultanti dalle operazioni di sgombero e messa in sicurezza dei versanti e dei corsi d'acqua, non si applicano le disposizioni del D.P.R. 13.06.2017, n. 120 ("Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"), poiché mancano i requisiti necessari richiesti per la sua applicazione in quanto la genesi di detti materiali, meramente accidentale, non è correlabile alla realizzazione di un'opera.

Data la situazione di emergenza dovuta a causa di forza maggiore, la completa gestione dei materiali ottenuti dagli scavi a seguito delle operazioni di spostamento delle frane per liberare le vie di transito o i corsi d'acqua, non è sottoposta ad alcuna forma di preventiva autorizzazione/comunicazione ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

I materiali in questione potranno essere provvisoriamente collocati, in condizioni di sicurezza, in aree di deposito individuate dal soggetto che intende realizzare le stesse aree, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente.

Prima di dar corso alla fase di movimentazione dei materiali, o nel corso della stessa, dovrà essere accertato, previa indagine anche solo visiva, che i materiali da movimentare non presentino forme di contaminazione da oli o altre sostanze pericolose prodotte in conseguenza dei fenomeni meteorologici.

I materiali in questione potranno essere utilizzati direttamente senza alcuna formalità di tipo amministrativo nello stesso sito dal quale sono stati movimentati, ovvero in sistemazioni idrauliche, forestali e in tutte le attività di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni meteorologici.

Quanto sopra si applica anche nel caso di materiali che abbiano interessato tratti di rete fognaria anche a seguito di rotture della stessa. In questo caso, però, il refluo proveniente dal lavaggio dovrà comunque essere indirizzato verso un impianto di depurazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Dott. Nicola DELL'ACQUA

### **Area Tutela e Sviluppo del Territorio**

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792007-2025 – Fax 041/2792065

mail: [area.tutelasviluppoterritorio@regione.veneto.it](mailto:area.tutelasviluppoterritorio@regione.veneto.it)

[area.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it](mailto:area.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it)